



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2023 relativo alla istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio Uefa Euro 2032;

**VISTO** il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 e, in particolare, l’articolo 9-ter relativo alle “*Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi*”;

**VISTO**, in particolare, il comma 1 dell’articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [...], è nominato un Commissario Straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. [...] Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032.*”;

**VISTO** l’articolo 9-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “*[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di persone non dirigenziali pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni*



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. [...] Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico”;

**VISTO**, altresì, il comma 2, nono periodo e seguenti, dell'articolo 9-ter del medesimo decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A., può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

**VISTO**, inoltre, il comma 3 dell'articolo 9-ter del medesimo decreto-legge n. 96 del 2025, il quale prevede che “Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2026, recante la nomina dell'ing. Massimo Sessa quale Commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”;

**VISTA** la nota n. 1205 del 30 marzo 2026 con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, d'ordine del Ministro, ha trasmesso lo schema del presente decreto;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 96 del 2025, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, nominato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2026;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

### **DECRETA**

#### **ART. 1**

##### ***(Costituzione della struttura di supporto)***

1. In attuazione dell'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è costituita la struttura di supporto al Commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2026.
2. La struttura di supporto opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario di cui al comma 1, a decorrere dalla data del presente decreto, sino al 31 dicembre 2032, data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

### **ART. 2** **(Dotazione organica)**

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 96 del 2025 e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Al personale assegnato alla struttura di supporto è riconosciuto un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali per singolo incarico, ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi.
4. Nell'ambito del contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziali di cui al comma 1, per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario straordinario può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali per singolo incarico.
5. Il Commissario straordinario, nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento può nominare, quale sub-commissario, il Sindaco del Comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

### **ART. 3** **(Dotazione strumentale)**

1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 96 del 2025, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi, altresì, delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere, altresì, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. La struttura di supporto di cui all'articolo 1 opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Uffici del Ministro per lo sport e i giovani.
4. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della struttura di supporto, la stessa può avvalersi, mediante apposita convenzione, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i servizi strumentali.

### **ART. 4** **(Oneri)**

1. La spesa per la dotazione di personale, comprensiva degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, e per il funzionamento della struttura di supporto, comprensivo degli oneri per la dotazione strumentale, è a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del citato decreto-legge n. 96 del 2025.

3 APR, 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano